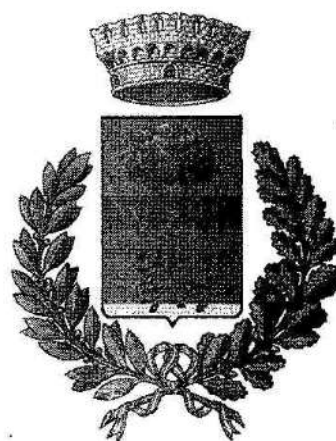
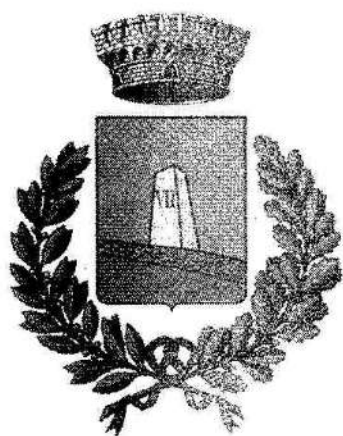




Appare del tutto evidente che la notevole variabilità per tipologia e natura chimico/fisica delle matrici avviate a trattamento in ingresso, non può che farci addirittura sperare che l'impianto NON produca neanche 1 kg di frazioni compostate e da riutilizzare sottoforma di fertilizzanti naturali su suoli e campi agricoli.

A regime, poi, come confermato dalla lettura del paragrafo 3.2.1 della relazione tecnica introdotta in AIA, sembrano quasi completamente escluse le frazioni organiche da rifiuti domestici lasciando quasi completo spazio a "una ricetta" a regime che vede avviata a trattamento nell'impianto di digestione anaerobica, quasi esclusivamente rifiuti industriali elencati nelle tabelle 3 e Tabella 4 arrivando a trattare pece di tallolio, glicerina grezza di attività farmaceutiche, scarti dell'industria casearia e di trasformazione alimentare e finchè rifiuti non differenziabili come quelli provenienti dalla pulizia dei mercati :



Oggetto: CUP 8820 –Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord"–Proponente Ambyenta Campania srl

Parere sanitario dei Sindaci di Gricignano di Aversa, Carinaro e Teverola

Premesso che

Il territorio del comune di Gricignano di Aversa è da anni particolarmente degradato a causa dei forti miasmi presenti in atmosfera, generalmente provenienti dal circostante e ampio agglomerato industriale, che arrecano disturbi olfattivi, soprattutto nelle ore notturne, oltre che alla popolazione di Gricignano di Aversa anche ad altri comuni vicini (Teverola, Marcianise, Succivo, Carinaro ...). Disagi acclarati dagli innumerevoli e continui reclami della popolazione ed evidenziati, altresì, dal rapporto di ricerca effettuato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, ***"ANALISI DEL RISCHIO AMBIENTALE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DELL'AQUA DI FALDA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI GRICIGNANO DI AVERSA"***, a firma della prof.ssa Maria Laura Mastellone, che tra le altre cose mette in risalto quanto segue:

- i. Lo sproporzionato numero di attività industriali in loco che immettono sostanze contaminanti anche classificate come pericolose, di tipo gassoso e pulviscolare provenienti direttamente dai propri processi e indirettamente dall'ingente indotto trasportistico;
- ii. Le diverse fonti di inquinamento anche in miscela tra loro, aggrediscono i cittadini residenti nel territorio menzionato a seconda della direzione dei venti anche a distanze notevoli rispetto a quelle più prossime all'agglomerato industriale;
- iii. Il massiccio transito di mezzi pesanti su gomma che già insiste nella medesima zona, dove dovrebbe sorgere l'impianto in questione, a cui va

già posto rimedio senza poter pensare di aggiungere un solo altro tir a tale insostenibile carico antropico

iv. Che sul territorio di Gricignano Di Aversa persistono criticità ambientali storiche e irrisolte che non devono e non possono essere trascurate o addirittura ulteriormente complicate e aggravate

- E' ben noto che tale tipologia di Biodigestori è fortemente impattante dal punto di vista delle emissioni atmosferiche gassose e pulviscolari, delle emissioni odorigene maleodoranti, come si evince dalle numerose segnalazioni che sopraggiungono dalle popolazioni i cui territori ospitano analoghi impianti; Tant'è, che ciò, viene confermato da dati acquisiti tramite impiego di metodi strumentali. Vedasi, ad esempio, il caso del Comune di Narni, in provincia di Terni, e numerosissimi altri casi citabili in Italia e in Europa, dove gli organi competenti, Arpa e amministrazione locale, hanno rilevato attraverso il cosiddetto Naso Elettronico emissioni odorigene causate da analogo Biodigestore a quello in oggetto, al di sopra dei livelli consentiti dalla legge;
- Gricignano di Aversa fa parte dei numerosi comuni della **Terra dei Fuochi** (*Decreto legge 136 del 10 Dicembre 2013, denominato decreto Terra dei Fuochi, convertito con modificazioni in legge il 6 febbraio 2014, Legge n. 6*), i cui territori ospitano innumerevoli siti di trattamento e smaltimento di rifiuti, e le cui popolazioni subiscono da tempo i continui miasmi provocati dalla elevata concentrazione di tali impianti che sia per fisiologica gestione che a causa di gestioni illecite e non consone dei rifiuti trattati, si registra la continua crescita del numero di malattie gravi come i tumori, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi, lupus e patologie neonatali (leucemie, disturbi dell'apprendimento, etc.)

Pertanto, i comuni interessati e i loro sindaci in particolar modo, sono obbligati e chiamati a mettere in campo azioni politiche e amministrative a difesa del territorio e delle proprie comunità e al progressivo miglioramento della qualità della vita, della salubrità dell'aria e alla qualità delle acque, alla gestione sostenibile dei rifiuti ed all'ampliamento della consapevolezza ambientale nella cittadinanza.

L'iniziativa privata industriale non può più essere considerata avulsa dal contesto di norme e buone prassi volte a tutelare il diritto a godere della piena salubrità dei territori e della piena compatibilità tra lo sviluppo delle attività economiche e la conduzione delle attività sociali.

Vale la pena ribadire che impianti come quello in parola, sono oltre che altamente impattanti dal punto di vista ambientale, altamente diseconomici tanto da necessitare di lauti incentivi statali senza i quali nessuno dei loro business plan si reggerebbe.

Da ciò discende che viepiù risulta impossibile avallare tali soluzioni impiantistiche che finalizzano alla mera speculazione energetica ed economica il trattamento della materia rifiuto che invece andrebbe sempre ricondotto al rispetto della gerarchia dei rifiuti Europea come recepita dal legislatore italiano da almeno 20 anni : Riduzione della produzione e prevenzione dei rifiuti e Recupero di materia sono di gran lunga privilegiate rispetto alle operazioni di smaltimento in discarica o in impianti energetici come inceneritori e digestori anaerobici.

- Sul territorio di Gricignano, si concentrano già numerosi opifici che impattano negativamente sulle condizioni ambientali e sulla sicurezza urbana, non adeguatamente monitorate tra cui Progest Spa, Erreplast Srl, S.A.E Srl, G.A.V. Srl, GEN.NE.SRL, MALVIN Srl, Amplast Srl solo per citarne alcune.
- Che in comuni non distanti sono attivi e in fase di approvazione altri impianti di trattamenti rifiuti, di cui il proponente non ha tenuto conto nella valutazione ambientale di base e che andranno a peggiorare la salubrità ambientale dell'intera zona come il biodigestore già in funzione a Villa Literno (CE) e quelli previsti a Caivano (NA), Caserta (CE), Casal di Principe(CE).

Alla luce

- del recente studio **dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**, commissionato dalla **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD (PROT.N.1104 PROCURATORE DEL 23 GIUGNO 2016)**, che cataloga Gricignano di Aversa tra i comuni in cui si sono registrati eccessi di specifiche patologie, conseguenti anche all'esposizione a contaminanti rilasciati dai siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, che può aver contribuito con un ruolo causale o con-causale.
In sostanza, il suddetto studio afferma *"che siti di smaltimento di rifiuti, incluse le combustioni, possono aver avuto un effetto sanitario sulle popolazioni, nell'insorgenza di specifiche malattie..."*. Inoltre, suggerisce *"...specifici interventi urgenti, quali: bloccare qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento di rifiuti, bonificare i siti con rifiuti e le aree limitrofe; attivare un piano di sorveglianza epidemiologica permanente delle popolazioni; implementare interventi di sanità pubblica in termini di prevenzione-diagnosi-terapia ed assistenza..."*
- della relazione dell'Ing. Girardi, presentata nel procedimento in oggetto a supporto delle osservazioni -prodotte dal Comune di Gricignano (data 23/11/2020 Protocollo n.0013409) e dal comune di Marcianise (data 24/11/20 Protocollo n.53540), che evidenzia i seguenti aspetti critici in termini ambientali e sanitari:
 - i. l'impianto in parola non considera il trattamento esclusivo di FORSU, ma anche e soprattutto il trattamento di matrici organiche di provenienza industriale, in quanto 35 codici C.E.R dei 40 previsti in ingresso non sono riconducibili ad una provenienza urbana, ma industriale;
 - ii. l'impianto opera sintetizzando questi circa 40 C.E.R. di provenienza prevalentemente o quasi esclusivamente industriale e non FORSU, in 4 sole matrici in uscita tra cui biometano, CO2 (tra l'altro sostanza climalterante per antonomasia), rifiuti da incenerire in operazioni di recupero energetico e rifiuti da smaltire (e non recuperabili) sottoforma di

sostanze fertilizzanti con elevati contenuti di metalli e sostanze tossiche per l'agricoltura e la salute umana (sostanze non conformi alle tabelle del d.lgs 75/2010 – direttiva fertilizzanti);

- iii. l'impianto non si configura come impianto a fonte rinnovabile per autotermia essendo prevista la combustione di metano fossile finalizzata al riscaldamento della fase di digestione anaerobica e privilegiando l'accumulo del biogas-biometano destinato alla vendita e all'abbruciamento in loco tramite torcia del gasometro
 - iv. che tali accumuli rappresentano già di per sé stessi, un elevato rischio di incendio rilevante e deflagrazione per eventi accidentali o incidentali, argomenti che motivano ulteriormente il presente parere sanitario e che sono strettamente legati alla tipologia di attività industriale in parola tanto da meritare per richiesta anche dei comuni limitrofi come Marcianise e Carinara, l'integrazione documentale con un piano di evacuazione delle popolazioni limitrofe in caso di eventi accidentali in alcun modo esplorati e insondati e del tutto evasi ad oggi dal proponente
 - v. l'eventuale realizzazione dell'impianto di produzione di biometano, con tutti gli annessi impatti ambientali, può essere motivo della lesione alla salubrità dell'ambiente e alla salute dei cittadini, sia per le emissioni in atmosfera dell'impianto stesso con il conseguente incremento dell'inquinamento dell'aria, sia per il conseguente aumento vertiginoso delle emissioni odorigene, nonché per l'aggravarsi del traffico veicolare causato dal massiccio flusso di mezzi "pesante" deputati al trasporto delle notevoli quantità di rifiuti;
 - vi. le emissioni in atmosfera, quelle odorigene e quelle derivanti dal traffico veicolare, sono ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente" (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 05/05/2014, n. 573);
- delle osservazioni in merito al progetto dell'**Associazione Italiana Medici per l'Ambiente** inviate in Regione in relazione al PAUR in oggetto il 24/11/2020, nelle quali, il Presidente provinciale e regionale dichiara che *"avendo esaminato la richiesta di autorizzazione con le progettualità e considerazione riportate, non riteniamo esaustive le documentazioni prodotte soprattutto per un impatto sanitario affatto trascurabile (come viene rimarcato dalla ditta) oltre che per molti punti tecnici relativi al carico di emissioni che verrebbero prodotte ed ai rifiuti da trattare considerati, solo in via teorica non pericolosi, per cui chiede il diniego delle autorizzazioni per l'apertura dell'insediamento industriale"*.

- delle varie osservazioni, che la suddetta associazione **dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente** ha scritto, in merito alla pericolosità per la salute dei Biodigestori Anaerobici, tra cui la seguente: *"La digestione anaerobica, che è finalizzata al recupero di energia, quindi a scopo di lucro, è da considerare scelta di secondo livello rispetto al compostaggio aerobico, in quanto la combustione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica presenta notevoli rischi ambientali e sanitari legati alla presenza di batteri patogeni, alte concentrazioni di metalli pesanti e composti organici con successiva contaminazione del suolo, della catena alimentare ed emissione di inquinanti in atmosfera (diossine, formaldeide, benzene e altri). Per tale motivo tale pratica costituisce un rischio per la salute, e noi Medici, che abbiamo l'obbligo deontologico di tutelare la salute delle persone chiediamo ai politici e a tutti coloro che vorrebbero costruire impianti dannosi alla salute, di collaborare in questo particolare momento storico in cui centinaia di migliaia di persone stanno morendo per una pandemia, che non si riesce a fermare. La nostra Associazione si appella al **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** e quindi sensibilizza le Istituzioni, siano esse la Regione, la Provincia e i Comuni ad un controllo particolarmente attento e continuo di questi impianti già esistenti e a non permettere la costruzione di altri"*.

Considerando che

- in virtù del principio di buon andamento dell'amministrazione *ex art.97 della Costituzione*, l'assunzione di decisioni da parte della Pubblica Amministrazione o l'avvio di attività e iniziative deve essere fondata su una preliminare valutazione dei dati scientifici;
- in virtù del **principio di precauzione** (*ratificato nel 1992 dalla Convenzione di Rio de Janeiro e inserito nel 1994 nel Trattato dell'Unione Europea*) è necessario valutare con estrema cautela gli effetti della decisione di autorizzare un'iniziativa in presenza di un rischio, in questo caso di tipo sanitario;
- l'istruttoria fin ora posta in essere dal proponente, non è corredata da un esaustivo studio teso ad evidenziare **l'incidenza qualitativa, quantitativa e cumulativa** dell'impatto ambientale e sanitario del Biodigestore proposto e che in nessun modo tiene conto dell'attuale pressione ambientale in essere sul territorio dove dovrebbe sorgere.
- sussiste il concreto rischio di un danno alla salute pubblica in quanto nel raggio di 1.500 m, dal progettato impianto, prevalgono aree residenziali (Cittadella Nato e Condomini altamente popolati come Parco Nettuno, Parco Venere, Parco Giove, Complesso della Mirabella, ecc) dove tra residenti e lavoratori fluttuano circa 10.000 persone ogni giorno, con presenza di aree per impianti attrezzature sportive e collettive al servizio di tutta la cittadinanza;
- a 300 m del progettato impianto sono presenti molte attività produttive (**Zona ASI Aversa Nord**) che impiegano migliaia di lavoratori, i quali risentirebbero

delle molestie olfattive derivanti dal nuovo impianto e che sarebbero esposti a forti rischi per la loro salute a causa delle emissioni del Biodigestore, dello stoccaggio dei rifiuti e il conseguente traffico veicolare di mezzi pesanti atti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;

- Sempre nelle vicinanze del terreno in cui dovrebbe sorgere l'impianto, area non compatibile con edificazione di tipo industriale dal punto di vista urbanistico come da PRG ASI vigente, vi è presenza di aree e coltivazioni agricole che unitamente alle vocazioni rurali e di corridoio ecologico dell'intero comparto urbanistico, meritano tutela e salvaguardia per motivi ambientali, ecologici, paesaggistici ed economici

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, **il Sindaco**, nel suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale, *ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n.1265, "Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie", art 216 e 217*, visti i numerosi profili critici ostativi alla salute pubblica e tutti gli atti di cui innanzi, esprime fermamente **Parere Sanitario**

NEGATIVO

al rilascio dell'autorizzazione avanzata dalla società Ambyenta Campania in oggetto. Si specifica che, viste le numerose e documentate criticità per la salute che insistono sul territori, viste le documentate informazioni ed evidenze prodotte dal proponente nel progetto, non si ravvisano modifiche impiantistiche tali da cambiare il parere sanitario negativo in positivo. Con ogni altra riserva

I Sindaci



Allegati

1. Ricerca dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, **"ANALISI DEL RISCHIO AMBIENTALE E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DELL'ACQUA DI FALDA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI GRICIGNANO DI AVERSA"**, a firma della prof.ssa Maria Laura Mastellone
2. Studio dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, commissionato dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD (**PROT.N.1104 PROCURATORE DEL 23 GIUGNO 2016**),
3. **Estratti sperimentali sulla tossicità di metano, biometano e biogas**



COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO DEL SINDACO

All'Ufficio Staff VIA della Regione Campania

Confermando ogni considerazione espressa negli atti ad oggi inviati dallo scrivente Comune in qualità di Sindaco,

il sottoscritto, in premessa dichiara che il soggetto proponente non risulta abbia ottemperato ad oggi ai termini perentoriamente imposti e sanciti *ex Lege* così come rimarcati a più riprese nella Vs PG 20210184484 e successive dove testualmente si riporta in merito alla documentazione integrativa da produrre da parte del proponente che :

"Tutta la predetta documentazione dovrà essere inviata entro trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta e secondo le modalità di cui all'Allegato 1 della DD38 del 02/02/2021, che sarà pubblicata a cura dello scrivente ufficio sul predetto sito web regionale VIA-VAS-VI all'indirizzo sopra indicato, dandone comunicazione a tutti i soggetti in indirizzo"

Ricordando all'Ente procedente regionale che ai sensi dell'art. 27 bis c.5 d.lgs. 152/2006 l'istanza si intende ritirata qualora le integrazioni richieste non risultino esaudite puntualmente entro il termine di 180 gg formalmente concesso,

e premettendo che risultano evidenti anomalie ancora a seguito della emissione di 2 ultimi atti regionali :

- il 31/8/2021 l'ente procedente regionale ribadiva la necessità di integrazione documentale da parte del proponente rimarcando l'applicazione del comma 7 dell'art. 27 bis d. lgs. 152/2006 (prot. Regionale PG/2021/0431797);

- 3 giorni dopo, il 3/9/2021 lo stesso ente procedente riteneva esaurite le richieste di integrazione documentali nonostante in tale data neanche le nuove consultazioni con il pubblico fossero state espletate nei 15 giorni previsti da Legge (prot. Regionale PG/2021/0438326),

non risulta possibile che l'Ente procedente abbia potuto verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione integrativa e dunque convocare la prima CdS con la certezza che tali integrazioni fossero complete, volendo così forzosamente assicurare l'ente procedente, solo l'effettiva convocazione della prima CdS entro l'ormai prossima scadenza dei 180 giorni.

Ad oggi risulta inespresso anche il parere di completezza dell'Ente regionale suffragato da tutti i suoi settori coinvolti che dovrebbe essere propedeutico alla convocazione della prima CdS a riprova di questo le risposte date dal proponente in materia di recupero agronomico dei digestati non conformi alla direttiva fertilizzanti naturali d.lgs 75/2010, ad ARPAC/UNICE e Comune di Gricignano-Marcianise-Carinaro in merito al quale il settore agricoltura regionale sembra sia stato completamente escluso da parte dell'ufficio staff VIA.

In sostanza non possiamo che notare e rimarcare ancora una volta che tali integrazioni obbligatorie, risultano ancora ad oggi non date in parte, in parte date in modo incompleto e non esaustivo e in parte date in modo elusivo delle domande effettuate dai molteplici enti invitati dai Vs uffici.

In vista dunque della prima conferenza dei servizi fissata dall'ente regionale per il giorno 12 ottobre,

si chiede al proponente, in riferimento alle rispettive Leggi di settore, di integrare formalmente nei tempi stabiliti dall'ente procedente almeno :

- una analisi anemometrica che tenga conto dei venti prevalenti relativi al sito di installazione da eseguirsi dunque *in situ* come più volte richiesto non solo da codesto Comune, e la relativa analisi dei rischi sul possibile bioaccumulo nelle direzioni prevalenti, nelle matrici ambientali circostanti, delle sostanze maleodoranti emesse nonché di quelle nocive sprigionate a seguito dei trattamenti industriali previsti e confronto con i limiti emissivi di Legge (*vedasi riferimento par. 7 e 11 Ns relazione del Novembre 2020 e Comune di Carinaro*);

- stante la vicinanza dei Regi Lagni, una analisi idrologica aggiornata rispetto allo studio ENEA, tramite utilizzo di strumentazione tipo misuratori di portate, etc. (*riferimento par. 4 Ns relazione del Novembre 2020*);

- la conduzione di una analisi idrogeologica preventiva volta a sondare l'entità della falda acquifera e volta a confermare o sconfessare i dati idraulici mancanti in progetto (*riferimento par. 4 Ns relazione del Novembre 2020*);

Diverse altre richieste integrative ancora inevase in risposta ad altri Enti e fuori tempo limite di Legge come la verifica preventiva archeologica, la caratterizzazione delle terre da scavare in sito, l'adeguamento con probabile riprogettazione sostanziale dell'impianto antincendio sollecitato dai VVFF, ed altro.

- una riformulazione dell'impatto trasportistico (sull'aria e logistico) che tenga conto del transito di mezzi pesanti sulle arterie esistenti simulando in modo attendibile il flusso veicolare atteso in entrata e anche in uscita (il primo mal dimensionato e mai revisionato e il secondo addirittura completamente assente in atti progettuali) con esplicito riferimento per il

primo alle uscite autostradali più prossime da Nord e da Sud rispetto al sito oggetto di installazione e per il secondo verso l'impianto Agriges in Benevento di cui solo nel Luglio 2021 si è avuta prima menzione informale e non ufficiale (*riferimento par. 11 Ns relazione del Novembre 2020*);

- l'esplicitazione dell'indice di Whoobe secondo le previsioni di ricetta di rifiuti in ingresso (*riferimento par. 12 Ns relazione del Novembre 2020*);

- analisi del rischio in caso di incidente rilevante in caso di detonazione o deflagrazione per eventi accidentali (*riferimento par. 12 Ns relazione del Novembre 2020 e richieste integrative del Comune di Carinaro*);

- piano di evacuazione delle popolazioni più prossime in caso di eventi accidentali quali sversamento o combustione in ambiente di rifiuti e/o esplosioni compatibili con l'entità dell'infrastruttura, etc.

- Applicazione direttiva End Of Waste : il compost prodotto sarà o meno compatibile con la direttiva D.lgs 75/2010 e se sì, quanto se ne produrrà e dove sarà collocato (*riferimento par. 5 Ns relazione del Novembre 2020 e anche ARPAC - UNICE*);

Tra le varie risposte date dal Proponente in modo solo compilativo ma senza il contenuto informativo richiesto dagli Enti invitati al tavolo, vi è la considerazione che l'impianto tratterebbe secondo la risposta più volte sollecitata in questi mesi, "*fino al 95% delle sue potenzialità*" la FORSU comunale.

Ebbene una semplice dichiarazione così generica e resa sulle sole potenzialità dell'impianto, non serve a garantire che l'impianto effettivamente tratterà la FORSU comunale essendo ribadite più volte dallo stesso proponente, le logiche di mercato che privilegiano non già i criteri di prossimità del luogo di produzione dei rifiuti né la provenienza urbana, ma solo e soltanto l'opportunità di maggiori ricavi da parte del proponente a godere dei vantaggi di una più alta tariffa di conferimento da parte del generico produttore dei rifiuti che sia esso una industria, un'azienda o un comune nel caso dei rifiuti urbani.

E' risaputo che i rifiuti industriali hanno un valore di mercato fino a 4-5 volte più alto rispetto ai rifiuti urbani ed è a tali logiche che a più riprese le relazioni tecniche del proponente rimandano nella definizione dei criteri di scelta del mix di rifiuti da trattare: nessuna utilità ai comuni garantita in favore di massimizzazione di ogni possibile profitto economico del proponente.

Ciò che si rimarca nelle Ns osservazioni, nelle richieste di chiarimento e integrazioni a più riprese è che appare evidente che il Proponente non può e né vuole considerare questo suo impianto che in realtà è finalizzato a logiche speculative e non di servizio al territorio ospitante, annoverabile tra quelli destinati ai rifiuti urbani prodotti localmente e ciò è vero fin quando non verranno esclusi in modo categorico i trattamenti in ricetta dei rifiuti non urbani (*vedasi allegato 3 alla presente estratto dalla relazione tecnica paragrafo 10 introdotta in VIA nel novembre 2020*).

Infine si informa l'Ente Procedente che come già chiaramente riportato nella ns relazione del Novembre 2020, abbiamo avviato e concluso l'iter di aggiornamento del Ns PUC in cui si confermano gli indirizzi sanciti per lo stesso dal PTCP, dal PRG ASI e coerenti con le possibilità installative/impiantistiche residuali sul Ns territorio.

Si allega alla presente, dunque, tale atto urbanistico (variante di PUC) e un parere di impatto sanitario del Sindaco espresso nella Sua qualità di autorità preposta al presidio della salubrità del territorio comunale e delle sue matrici ambientali.

Allegati

1 variante al PUC con dettaglio impianti produttivi di trattamento rifiuti

2 parere sanitario Sindaco

3 estratto dalla Ns relazione inoltrata nel novembre 2020 paragrafo 10



COMUNE di
GRICIGNANO DI AVERSA
Il Sindaco
Dott. Vincenzo Santagata